

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA –
CLIENTELA CORPORATE E CLIENTELA AL DETTAGLIO**

Release_settembre 2024

Il presente documento è redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario ("TUB") e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i., della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 "Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141."

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Credit Prime Mediazione Creditizia Srl, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore www.creditprime.it

Il presente foglio informativo è dedicato sia alla clientela corporate sia alla clientela al dettaglio, esclusi i consumatori.

Le informazioni pubblicate in questo foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Il presente documento è messo a disposizione della clientela per la consultazione. È, altresì, possibile asportarne copia. Contiene informazioni utili sull'attività e i rischi della mediazione creditizia ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Informazioni sul mediatore creditizio
- Caratteristiche e rischi della mediazione creditizia
- Principali clausole che regolano la mediazione creditizia
- Condizioni economiche della Mediazione Creditizia
- Informazioni generali

Sezione I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CREDIT PRIME MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL con sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Varese 4, C.F. e P.IVA 04323810988 - Num. REA MI-2690312 - Capitale sociale € 54.000,00 i.v., Società iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) n° M540

www.creditprime.it – mail: info@creditprime.it; PEC: creditprimesrl@pec.it.

Ufficio Reclami: reclami@creditprime.it; pec: creditprimesrl@pec.it.

Il Mediatore Creditizio svolge attività di contatto con il pubblico attraverso Collaboratori/Dipendenti iscritti nell'elenco OAM della stessa società di mediazione creditizia.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi all'indirizzo internet "<https://www.organismo-am.it>".

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopramenzionata, nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore creditizio può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.

L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.

La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto.

Il Mediatore Creditizio può operare:

- A) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi, senza vincolo di esclusiva. In tale caso al cliente dovrà essere consegnato, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e le Guide, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;

CREDIT PRIME MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL

con sede legale in Via Varese n.4, 20037 Paderno Dugnano (MI)

www.creditprime.it PEC: creditprimesrl@pec.it

C.F. e P.IVA 04323810988 - REA MI - 2690312 Capitale sociale € 54.000,00 i.v.

Società iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) n° M540 e all'Invasi Rui N° E000704515





- B) “fuori convenzione” con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del cliente da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il mediatore è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista la Guida, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura.
- C) In “segnalazione”, così come previsto dalla Comunicazione OAM nr 01/2013 con l’intervento di altro mediatore creditizio, qualora il prodotto individuato per soddisfare l’esigenza di credito della clientela sia gestito esclusivamente dall’altra società di Mediazione in virtù di specifiche convenzioni di cui dispone con altre Banche/intermediari finanziari. La “segnalazione” avviene senza alcun aggravio di costi per il Cliente.

Nel caso in cui il cliente dichiara di rientrare nella categoria della “Clientela al Dettaglio”, verranno applicate le condizioni previste per la clientela al dettaglio, di cui al D.lgs. 06.9.2005 n. 206, articoli da 18 a 27, e dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. Per tutti gli altri casi le condizioni previste per la “Clientela al Dettaglio” non troveranno applicazione.

La mediazione creditizia prevede un’idonea attività di consulenza al cliente quale parte integrante dell’attività di mediazione stessa, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltra agli Enti Finanziatori/Erogatori, lo svolgimento della prima istruttoria preventiva e/o per conto della Banca o dell’Intermediario Finanziario erogante.

Il presente documento è dedicato sia alla clientela corporate sia alla clientela al dettaglio, esclusi i consumatori.

Sezione III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L’attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto. I costi inerenti all’attività di mediazione, consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

La “provvigione” (compenso spettante al mediatore creditizio), calcolata su importo deliberato dal soggetto finanziatore e verrà determinata dalle parti nel mandato di mediazione creditizia e sarà dovuta dal cliente a Credit Prime Mediazione Creditizia Srl, in via di principio, all’atto di approvazione del finanziamento da parte dell’intermediario finanziario erogante.

La provvigione dovuta dal cliente è intesa anche quando il cliente avrà ottenuto e/o accettato un finanziamento di importo minore o maggiore di quello indicato nel mandato di mediazione, o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato.

Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

<i>Tipologia di finanziamento</i>	<i>Provvigione massima richiesta sul valore erogato</i>
Credito Ipotecario	5%
Credito Chirografario	5%
Factoring	5%
Leasing	5%
Fidi Accordati a breve termine	5%
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico del cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione	Fino a un massimo di 100 euro nel caso di conferimento dell’incarico non in esclusiva
Spese di istruttoria	Fino a un massimo di 500 euro nel caso di conferimento dell’incarico non in esclusiva
Penali	60% del compenso di mediazione richiesto. L’importo della penale non sarà comunque superiore o uguale alla provvigione richiesta.

L’importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei fogli informativi e/o contratti di finanziamento del soggetto erogante stesso.

L’eventuale provvigione che Credit Prime Mediazione Creditizia Srl dovesse percepire dalla banca o dall’intermediario finanziario non sarà portata in detrazione dalla provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Clausola penale a carico del cliente richiedente: una penale pari al 60% del compenso di mediazione richiesto che sarà dovuto dal Cliente al Mediatore Creditizio nel caso di rinuncia/revoca dall’incarico conferito dopo che il Finanziamento sia stato già istruito presso gli organi competenti del Finanziatore. Le Parti concordano che per Finanziamento istruito si deve intendere quello per il quale è stata inoltrata la domanda di finanziamento a un Finanziatore.

L’importo della penale andrà comunque ridotto della somma eventualmente già corrisposta a titolo di rimborso delle spese.



Le penali sopra indicate saranno comunque dovute dal Cliente anche nei casi di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di collaborazione, e in particolare:

- Nel caso in cui i dati del cliente da lui dichiarati attraverso l'apposito modulo dallo stesso integralmente compilato e sottoscritto non risultino esatte o veritiere o non abbia immediatamente informato Credit Prime S.r.l. di ogni loro variazione.
- Il Cliente non abbia fornito ogni informazione e documento che Credit Prime S.r.l. dovesse richiedergli, immediatamente e comunque nel minor tempo possibile e in particolare abbia fornito dati e documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati e informazioni falsi, inesatti, reticenti o non aggiornati.

Sezione IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia.

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Durata e modalità del contratto di mediazione creditizia.

Il contratto è a tempo determinato e la durata è di massimo 6 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

Per tutta la validità del contratto di mediazione creditizia, l'incarico potrà essere:

- revocabile: il cliente ha facoltà di revocare l'incarico durante la durata dell'incarico di mediazione con 30 giorni di preavviso, attraverso raccomandata A.R. o PEC, fatto salvo che il cliente abbia già ottenuto una delibera (anche subordinata) da parte del soggetto finanziatore per mezzo dell'intervento del mediatore creditizio;
- non revocabile: il cliente non ha la facoltà di revocare l'incarico di mediazione per tutta la durata dello stesso, al fine di consentire al mediatore creditizio di istruire la pratica e al soggetto erogante (Banca/Intermediario finanziario) di valutarne la fattibilità e concessione.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del mediatore creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria presentate al cliente e/o accettate dal cliente sino alla data della cessazione.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto di contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

Modalità di conferimento dell'incarico: il contratto di mediazione creditizia viene conferito a Credit Prime per un determinato periodo di tempo in forma scritta.

Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine e, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.

L'incarico viene conferito, dal cliente al mediatore creditizio, per iscritto attraverso il "mandato di mediazione" e sarà svolto con una delle seguenti modalità:

- a) in esclusiva: il cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento presso banche e intermediari finanziari né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria; Credit Prime Mediazione Creditizia Srl s'impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva: 1. limitatamente a quanto previsto dal mandato, di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all'art 8 del mandato di mediazione; 2. di prestare assistenza al cliente fino all'ottenimento del finanziamento.;
- b) non in esclusiva: il cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il finanziamento sia personalmente sia incaricando altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria.
In questa ipotesi Credit Prime Mediazione Creditizia Srl non s'impegna agli obblighi previsti al precedente punto a) sub 1. e 2.

Risoluzione del contratto e penali.

Il mediatore creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi al cliente mediante raccomandata A.R. o tramite PEC, nelle seguenti ipotesi: a) il cliente non comunichi o non consegna i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegna dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il cliente dovrà corrispondere al mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 del Codice civile.

Sezione V – Informazioni Generali

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

- INTERMEDIAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Per tale servizio accessorio si rinvia ai fogli informativi degli intermediari assicurativi e riassicurativi



DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto:

- 1) di ottenere e asportare, prima di essere vincolato dal mandato di mediazione, copia del foglio informativo in vigore, datato e aggiornato, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito internet ufficiale del mediatore, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura e le guide di Banca d'Italia, se previste.
- 2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il documento di sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- 3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
- 4) di ottenere, su richiesta, copia dei fogli informativi dei servizi offerte delle banche convenzionate con il mediatore;
- 5) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta (90) giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;

OBBLIGHI DEL CLIENTE

È fatto obbligo al cliente:

- 1) di fornire a Credit Prime Mediazione Creditizia Srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che incidano sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- 2) di fornire dati veritieri, completi e aggiornati;
- 3) di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli esistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
- 4) di non conferire, nel caso di mandato in esclusiva, incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- 1) di mettere in contatto il cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) di fornire un'ideonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria, adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) di rispettare il segreto professionale;
- 5) di provvedere all'identificazione del cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- 6) di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all'art 8., in caso di contratto in esclusiva.;
- 7) di mettere a disposizione sul proprio sito internet i documenti relativi alla trasparenza, le Guide relative ai prodotti offerti e la Guida ABF.

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Credit Prime mette a disposizione del Cliente un sistema di firma elettronica semplice, con una soluzione fornita da Intesi Group, conforme ai requisiti richiesti dalla normativa FEA, con le conseguenze che ne derivano in tema di forma del documento sottoscritto e sua efficacia, nonché di limiti d'uso.

Il Cliente ha facoltà di accettare o meno il processo di sottoscrizione elettronica dei documenti, proposto da Credit Prime.

In caso di accettazione al processo FEA il cliente riceverà sempre il documento completo e sottoscritto, all'indirizzo email comunicato a Credit Prime.

IDENTIFICAZIONE

Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Credit Prime i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Credit Prime ha messo a punto un'ideonea procedura di identificazione a distanza (utilizzata in caso di necessità) attraverso l'utilizzo di identità digitali.

GESTIONE RECLAMI

Per la gestione dei reclami, il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo posta ordinaria da inviare presso la sede in Paderno Dugnano (MI) Via Varese 4, o tramite mail: reclami@creditprime.it, o tramite PEC: creditprimesrl@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. nominativo/denominazione del Cliente
2. recapiti del Cliente
3. data del contratto o incarico di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell'OAM si informa che il cliente non potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi.

ELENCO DELLE BANCHE E/O FINANZIARIE E/O MEDIATORI CON LE QUALI IL MEDIATORE COLLABORA

CREDIT PRIME, pur intrattenendo rapporti di collaborazione con più Banche e Finanziarie -in virtù di precisi accordi stipulati, opera in qualità di Mediatore Creditizio, come soggetto indipendente e quindi nell'esclusivo interesse del Cliente.

Qui di seguito l'elenco delle Banche -e il richiamo ai siti internet relativi- con cui Credit Prime intrattiene rapporti in convenzione:

Denominazione	Sito Internet
Aidexa	https://www.aidexa.it/informative/trasparenza/
Banca CF+	https://www.bancacfplus.it/trasparenza/
Banca Sistema	https://www.bancasistema.it/trasparenza
BNL	https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza/documenti-di-trasparenza
Ce Fin	https://www.centrofin.it/informativa-trasparenza.html
Endeka	https://endekasgr.it/policyTrasparenza
Extra Banca	https://www.extrabanca.com/trasparenza/
Fidimed	https://fidimed.eu/trasparenza/
FinPromoter	https://www.finpromoter.it/trasparenza.html
Illimity	https://www.illimity.com/it/trasparenza
Ingenii SGR	https://www.ingeniisgr.com/legale/
Solution Bank	https://solution.bank/trasparenza/
Mikro Kapital	https://mikrokapital.it/

Qui di seguito l'elenco delle Banche -e il richiamo ai siti internet relativi- con cui Credit Prime intrattiene rapporti "fuori convenzione":

Denominazione	Sito Internet
Bcc Veneta	https://www.bccveneta.it/template/default.asp?i_menuID=57769
Bcc Roma	https://www.bccroma.it/template/default.asp?i_menuID=28904
Credit Sprint	https://www.kredias.it/credit-sprint/

Qui di seguito l'elenco dei Mediatori con cui Credit Prime Mediazione Creditizia Srl opera in segnalazione:

Mediatore	Sito internet mediatore
Crescitalia Srl	https://crescitalia-mctech.com/trasparenza/



GLOSSARIO

- **Banca dati:** raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od anche con altre modalità.
- **Centrale rischi:** Banca Dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti di istituti creditizi, intermediari finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.).
- **Cliente:** qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento tramite il Mediatore Creditizio.
- **Consumatore:** Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Clientela al Dettaglio:** I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- **Contratto di mediazione:** È un contratto in forza del quale uno o più soggetti si obbligano a corrispondere al mediatore un compenso (provvigione) qualora quest'ultimo contribuisca, con la sua opera, alla conclusione di un affare tra due o più parti, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
- **Credito:** Concessione temporanea di capitale da parte di chi concede il credito (p.es. la banca) al beneficiario del credito (persona fisica o giuridica); chiamato anche prestito o mutuo. Implica un obbligo di rimborso e, solitamente, un indennizzo (interesse).
- **Erogazione:** procedimento attraverso il quale viene consegnato al richiedente l'importo del finanziamento o mutuo concesso dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- **Fideiussione:** È l'atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore.
- **Finanziamento:** finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.
- **Garante:** Colui che offre la garanzia reale o personale per il debitore.
- **ISC – Indicatore Sintetico di Costo:** è l'indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell'eventuale attività di mediazione creditizia.
- **Locale aperto al pubblico:** il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.
- **Mediatore Creditizio:** colui che professionalmente mette in relazione, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **OAM:** Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.
- **Offerta fuori sede:** l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.
- **Penale (clausola):** Clausola inserita in un contratto mediante la quale le parti, per rafforzare il vincolo contrattuale stabiliscono quanto dovrà essere pagato (appunto, a titolo di penale) dalla parte che dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale quantifica a priori la liquidazione dell'eventuale danno.
- **Provvigione:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- **TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale:** è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un'eventuale mediazione creditizia deve essere incluso nel calcolo del TAEG.
- **Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
- **Titolo di credito:** Documento necessario all'esercizio di un diritto letterale in esso incorporato. Contiene la promessa di una prestazione da parte dell'emittente a favore di chi lo presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo di credito stesso. La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento dei crediti.

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO.

Il presente foglio informativo è stato consegnato dall'incaricato di Credit Prime Srl _____

in qualità di Collaboratore in virtù di un mandato di agenzia conferitogli dall'Intermediario del Credito.



Luogo e Data

Per ricevuta

Firma Leggibile Cliente

